

REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2024

Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese - Vercelli

**Interventi di impermeabilizzazione e consolidamento strutturale delle opere idriche esistenti nel tratto opera di presa – ponte canale sul torrente Guarabione – Nuovo Canale della Baraggia (10493 E1).**

**DECRETO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA CON DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI**

Documento allegato



**CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA  
BIELLESE E VERCELLESE**

- Vercelli -

Interventi di impermeabilizzazione e consolidamento strutturale delle opere idriche esistenti nel tratto opera di presa – ponte canale sul torrente Guarabione – ***Nuovo Canale della Baraggia (10493 E1)***.

**DECRETO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA CON DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ  
PROVVISORIA DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI**

**LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRI  
(omissis)**

**DECRETA**

Art.1 - È disposta a favore del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Verellese l'occupazione temporanea per pubblica utilità delle aree di proprietà privata necessarie per gli interventi di impermeabilizzazione e consolidamento strutturale delle opere idriche esistenti (Nuovo Canale della Baraggia) nel tratto opera di presa – ponte canale sul torrente Guarabione come elencate nello stralcio del piano particellare di occupazione con annessa indicazione dell'indennità provvisoria che fa parte integrante del presente Decreto.

L'occupazione delle aree necessarie per la realizzazione delle predette opere può essere protratta fino al 31.12.2025.

Art.2 - Per il periodo di occupazione temporanea necessaria per l'esecuzione dei lavori spetterà al proprietario un'indennità annua pari ad un dodicesimo dell'indennità spettante in caso di espropriazione, e per ogni mese o frazione di mese una indennità pari ad 1/12 dell'indennità annua.

Dall'indennità di occupazione temporanea sono esclusi eventuali danni e i frutti pendenti esistenti alla data in cui verrà esercitata l'immissione in possesso. Tali frutti – che verranno identificati in apposito verbale di stato di consistenza – verranno successivamente quantificati e monetizzati se effettivamente danneggiati.

Art.3 - I proprietari dei beni soggetti ad occupazione, entro trenta giorni dalla immissione nel possesso, possono accettare l'offerta dell'indennità provvisoria, oppure presentare osservazioni scritte in merito alla indennità e depositare documenti.

Nello stesso termine i proprietari possono designare un tecnico per la costituzione, ai sensi dell'art.21, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001, del collegio tecnico per la ri-determinazione dell'indennità.

(omissis)

La Responsabile dell'Ufficio Espropri  
geom. Natascia Maneia